

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 127

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, NIEDDU, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, FASOLINO

il 14 aprile 2020

Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020) ed altre disposizioni in materia di politiche sociali

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Relazione tecnico – illustrativa

La norma proposta all'articolo 1 introduce l'assegnazione triennale delle risorse del Fondo regionale per la non autosufficienza agli ambiti PLUS per consentire la gestione associata degli interventi sul territorio di riferimento. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza viene pertanto quantificata prioritariamente in ragione degli stanziamenti del bilancio di previsione (euro 231.390.000 annuali, determinati sulla base della spesa storica riferita all'attuazione dei seguenti programmi), al fine di consentire agli enti beneficiari una programmazione delle risorse orientata in una prospettiva più ampia dell'arco di tempo annuale e assicurare nel contempo la stabilità dell'aspettativa del beneficio a favore dell'utenza. L'impegno verrà dunque assunto per l'intero importo per ciascun ambito a inizio del triennio con imputazione alle annualità 2020, 2021 e 2022.

I programmi finanziati sono i seguenti:

- a) programma "Ritornare a casa";
- b) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità;
- c) azioni di integrazione socio-sanitaria;
- d) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie.

A tutt'oggi la Regione assegna annualmente le risorse del Fondo ai 377 comuni che nell'ambito delle linee di indirizzo regionale predispongono, sulla base della valutazione delle singole istanze, le domande di finanziamento all'Assessorato per poi gestire i relativi interventi assistenziali.

In questo processo la Regione si vede coinvolta in attività gestionali che esulano dalle proprie

competenze senza poter svolgere le attività di programmazione, verifica e controllo proprie dell'azione istituzionale. Inoltre si rimette agli enti locali la mera esecuzione delle attività assistenziali.

La programmazione e gestione degli interventi a livello di ambito PLUS, riferita ad un orizzonte temporale triennale, consentirebbe all'amministrazione regionale di riappropriarsi del proprio ruolo istituzionale e agli ambiti PLUS di avviare una programmazione degli interventi sul territorio, senza soluzione di continuità tra gli anni (grande vulnus del fondo per la non autosufficienza dalla sua istituzione a oggi). Inoltre, considerata l'entità delle risorse del Fondo, che verrebbero trasferite in un'unica quota a inizio anno, gli ambiti avrebbero riconosciuta l'autonomia nella gestione associata degli interventi con la possibilità di un migliore utilizzo delle risorse e con conseguenti economicità.

Inoltre, le risorse non utilizzate per singolo comune nell'anno, invece di essere compensate con il trasferimento dell'annualità successiva, potrebbero essere destinate in modo tempestivo a coprire un maggior fabbisogno riferito a persone di altri comuni dello stesso ambito.

In ultimo, come obiettivo a lungo termine, si prevede di arrivare a definire il Fondo regionale unico per la non autosufficienza ripartito agli ambiti PLUS che in ragione delle linee di indirizzo regionali permetterà maggiore flessibilità e interscambiabilità operativa tra i vari interventi assistenziali. Nel 2020 si prevede che la Giunta regionale adotti entro 90 giorni dalla approvazione della legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, le linee di indirizzo triennali per la programmazione e gestione degli interventi, definisca i criteri di riparto delle risorse tra gli ambiti e individui gli strumenti di valutazione multidimensionale.

Il comma 1 dell'articolo 2, ha l'obiettivo di assicurare parità di trattamento al personale che, ai sensi del protocollo d'intesa per il rafforzamento dell'Ufficio interventi civili presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari, sottoscritto in data 11 febbraio 2019, è destinato dalla città metropolitana e dall'ATS a supportare l'Ufficio, riservando una porzione di risorse alle attività di supporto e sostegno negli interventi sulle situazioni di disagio familiare che espongono i minori a condizioni di vita pregiudizievoli del loro sviluppo e sulle situazioni di abuso e maltrattamento.

Il comma 2 dell'articolo 2, è volto all'erogazione di contributi per garantire l'operatività delle sedi attive in Sardegna nelle adozioni internazionali tramite gli enti all'uopo autorizzati, con sede operativa nel territorio regionale.

Il comma 3 dell'articolo 2, ha l'obiettivo di non penalizzare le persone che nel corso dell'anno 2019 hanno anticipato spese in assenza di un rimborso da parte dei comuni, garantendo la continuità assistenziale.

L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2020 (Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020), sono sostituiti dai seguenti:

"3. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007 è quantificata in complessivi euro 694.170.000 in ragione di euro 231.390.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Fondo per la non autosufficienza, da integrarsi con la quota delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza è destinato all'attuazione dei seguenti programmi:

- a) programma "Ritornare a casa";
- b) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), e interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;
- c) azioni di integrazione socio-sanitaria;
- d) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, definisce le linee di indirizzo triennali per la programmazione e gestione degli interventi per la non autosufficienza, le modalità e i criteri di riparto delle risorse, che costituiscono titolo per l'esigibilità dell'obbligazione, e individua gli strumenti di valutazione multidimensionale finalizzati alla definizione del progetto personalizzato. In sede di prima applicazione la programmazione delle risorse è riferita al biennio 2021 e 2022. Nelle linee di indirizzo triennali la Regione promuove la gestione associata degli interventi a livello di ambito PLUS al fine di consentire la razionale allocazione della spesa, la semplificazione dell'accesso ed una maggiore

efficacia nell'erogazione delle risposte assistenziali. Le risorse degli interventi per la non autosufficienza sono assegnate in coerenza con i nuovi principi di programmazione e di competenza finanziaria potenziata e sono da imputare alle annualità in cui l'obbligazione viene in scadenza."

Art. 2

Altre disposizioni in materia di politiche sociali

1. Le istituzioni firmatarie del protocollo d'intesa per il rafforzamento dell'ufficio interventi civili presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Cagliari, sottoscritto in data 11 febbraio 2019, al fine di assicurare la stabilità e la continuità dell'iniziativa, garantiscono al personale impiegato nelle attività dell'ufficio i medesimi diritti e le indennità accessorie previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva di riferimento; a tali finalità può essere destinata una quota massima di euro 10.000 delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3 della legge regionale 8 agosto 2019, n. 15 (Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione, in materia di continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e disposizioni varie).

2. È autorizzata, a valere sul Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona, la spesa annua di euro 150.000 a favore degli enti autorizzati alle adozioni internazionali con sede operativa nel territorio regionale (missione 12 - programma 07).

3. Esclusivamente per l'anno 2020, i comuni sono autorizzati al pagamento delle spese anticipate nell'anno 2019 dalle famiglie per gli interventi di assistenza a favore persone non autosufficienti ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2020, non rimborsate per carenza di fondi; è garantita altresì la continuità del finanziamento di cui al paragrafo precedente per l'anno 2020. L'Assessorato provvede al trasferimento delle risorse, previa verifica delle richieste pervenute e nei limiti della spesa di euro

500.000, a valere sulla missione 12 - programma 02.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente si fa fronte con le variazioni alle previsioni di spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2020, 2021 e 2022 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi con le modalità di seguito riportate.

in aumento

capitolo SC05.0666 (Finanziamenti per l'erogazione di provvidenze a favore dei talassemici, dei linfopatici, emofilici, i nefropatici e trapiantati; per il trasporto di handicappati, per il pagamento delle rette di ricovero per l'assistenza residenziale ed erogazione dei sussidi a persone affette da patologie psichiatriche (legge regionale 8 maggio 1985, n. 11, articolo 10, comma 1 bis, legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, articolo 4, commi 1, 2, 3, 7 e 10, comma 1 e 2, legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 e articolo 3, comma 1, lettera e), legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, articolo 8, comma 21, legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, articolo 6, comma 2, lettera e), legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, articolo 5, comma 2, lettera e), legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 articolo 18, comma 3, legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, articolo 2, comma 2, lettera e), legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, articolo 3, comma 2)

missione 12 - programma 02

2020	euro	+900.000
2021	euro	+900.000
2022	euro	+900.000

capitolo SC05.0673 (Contributi ai comuni per gli interventi di sostegno a favore di persone in condizione di handicap grave (articolo 5, comma 37, legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 e articolo 28, commi 1 e 2, legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, articolo 15, comma 14, legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, articolo 34, comma 4, lettera d), legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, articolo 3, comma 1, lettera b), legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, articolo 6, comma 2, lettera b), legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5,

legge regionale 10 marzo 2010, n. 6, articolo 5, comma 2, lettera b), legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, articolo 2, comma 2, lettera b), legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, articolo 3, comma 2, legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 e articolo 5, comma 23, legge regionale n. 5 del 2017)

missione 12 - programma 02

2020	euro	+5.740.000
2021	euro	+5.740.000
2022	euro	+5.740.000

capitolo SC05.0676 (Contributi regionali per i residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna (legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, articolo 14, comma 13, legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, articolo 1, comma 1, lettera F), legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 e articolo 10, comma 2, legge regionale 5 novembre 2018, n. 40)

missione 12 - programma 02

2020	euro	+150.000
2021	euro	+150.000
2022	euro	+150.000

capitolo SC05.0677 (Finanziamenti ai comuni per la realizzazione del Programma sperimentale triennale Ritornare a casa relativo al rientro in famiglia e nella comunità di appartenenza di persone inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario (articolo 17, comma 1, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, articolo 34, comma 4, lettera e) della legge, legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, articolo 3, comma 1, lettera c), legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, articolo 1, commi 5 e 6, comma 2, lettera c), legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, articolo 5, comma 2, lettera c), legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, articolo 2, comma 2, lettera c), legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, artt. 1, comma 10 e 3, comma 2, legge regionale 23 maggio 2013, n. 12, articolo 1, legge regionale 11 dicembre 2013, n. 35, articolo 2, comma 1, lettera b), legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7, articolo 5 legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32, articolo 5, comma 2

missione 12 - programma 02

2020	euro	+2.100.000
2021	euro	+2.100.000
2022	euro	+2.100.000

in diminuzione

capitolo SC05.0680 (Finanziamento per il sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà (articolo 2, comma 11, legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7, articolo 29, comma 23, legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 e articolo 8, comma 27, legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 e articolo 4, comma 19 legge regionale 3 dicembre 2019, n. 20)

missione 12 - programma 07

2020	euro	-8.890.000
2021	euro	-8.890.000
2022	euro	-8.890.000

in aumento

capitolo SC05.0686, missione 12 - programma 07 (Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona - Spese correnti - Finanziamenti a soggetti privati (articolo 26, legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 e articolo 33, comma 4, legge regionale 29 maggio 2007, n. 2)

missione 12 - programma 07

2020 euro +150.000

2021 euro +150.000

2022 euro +150.000

in diminuzione

capitolo SC05.0668 (Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona (articolo 26, legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, articolo 29, comma 11, legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 e articolo 6, commi 20 e 23, legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, articolo 5, commi 20, 21 e 38, legge regionale 5/2017, articolo 10, comma 2, legge regionale 5 novembre 2018, n. 40, articolo 1, comma 2 della legge di stabilità e articolo 8, commi 26, 28 e 29, legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 e articolo 1, comma 2 della legge di stabilità 2019))

missione 12 - programma 07

2020	euro	-150.000
2021	euro	-150.000
2022	euro	-150.000

in aumento

capitolo SC08.8143 (Spese per il potenziamento dell'Ufficio Interventi Civili presso Procura per i Minori di Cagliari (articolo 7, comma 3 legge regionale 8 agosto 2019, n. 15))

missione 12 - programma 05

2020	euro	+100.000
2021	euro	+100.000

in diminuzione

capitolo SC05.0668 (Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona (articolo 26, legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, articolo 29, comma 11, legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 e articolo 6, commi 20 e 23, legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, articolo 5, commi 20, 21 e 38, legge regionale 5/2017, articolo 10, comma 2, legge regionale 5 novembre 2018, n. 40, articolo 1, comma 2 della legge di stabilità e articolo 8, commi 26, 28 e 29, legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 e articolo 1, comma 2 della legge di stabilità 2019))

missione 12 - programma 07

2020	euro	-100.000
2021	euro	-100.000

in aumento

capitolo SC05.0736 (Finanziamenti per un programma sperimentale di azioni dirette a favorire percorsi di inclusione sociale di giovani dimessi da strutture residenziali (articolo 17, comma 2, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, articolo 1, comma 8, legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, articolo 4, comma 17, legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, articolo 2, comma 6, legge regionale 15 marzo 2012, n. 2, comma 3, legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7)

missione 12 - programma 04

2020	euro	+300.000
2021	euro	+300.000
2022	euro	+300.000

in diminuzione

capitolo SC05.0668 (Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona (articolo 26, legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, articolo 29, comma 11, legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 e articolo 6, commi 20 e 23, legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, articolo 5, commi 20, 21 e 38, legge regionale 5/2017, articolo 10, comma 2, legge regionale 5 novembre 2018, n. 40, articolo 1, comma 2 della legge di stabilità e articolo 8, commi 26, 28 e 29, legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 e articolo 1, comma 2 della legge di stabilità 2019))

missione 12 - programma 07

2020	euro	-300.000
2021	euro	-300.000
2022	euro	-300.000.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).